

Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: atti@crumbria.it

ATTO N. 745

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa


dei Consiglieri Carissimi, Peppucci e Fioroni

***“INTERVENTI REGIONALI PER IL RECUPERO, IL REIMPIEGO E LA DONAZIONE AI FINI
DEL RIUTILIZZO DI MEDICINALI INUTILIZZATI IN CORSO DI VALIDITA’”***

Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi

il 16/02/2021

Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 17/02/2021



Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Daniele Carissimi

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“Interventi regionali per il recupero, il reimpiego e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali inutilizzati in corso di validità”.

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Umbria promuove ogni intervento volto a favorire azioni di contrasto alla povertà sanitaria e ad incentivare il recupero, il reimpiego e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali inutilizzati in corso di validità, in attuazione dell'articolo 2, commi 350, 351 e 352 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) e dell'articolo 157, comma 1 bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano).

2. Le iniziative di cui al comma 1 mirano:


- a) al contenimento della spesa farmaceutica regionale attraverso la lotta agli sprechi e alle inefficienze di settore;
- b) alla tutela della salute e alla solidarietà sociale e socio-assistenziale;
- c) al contrasto del mercato nero di medicinali in collaborazione con le autorità preposte ai servizi di pubblica sicurezza;
- d) alla valorizzazione delle forme di smaltimento dei rifiuti speciali ai sensi della normativa vigente.

Art. 2

(Fattispecie di riutilizzo dei medicinali)

1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 350 e 351 della l. 244/2007, sono oggetto di riutilizzo:

- a) le confezioni di medicinali in corso di validità legittimamente possedute dal detentore, ancora integre e correttamente conservate, in possesso di ospiti delle residenze sanitarie assistenziali (RSA), ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza



Gruppo assembleare
Legambiente
Il Consigliere
Daniele Carissimi

domiciliare o assistenza domiciliare integrata per un loro congiunto, dalle Aziende USL, da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) riconosciute dalla Regione, da enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che prevedano nei propri statuti le finalità e gli obiettivi della presente legge. Le confezioni di medicinali sono riutilizzabili nell'ambito delle stesse RSA o Aziende USL o ONLUS, da enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del d.lgs. 117/2017, che prevedano nei propri statuti le finalità e gli obiettivi della presente legge, qualora non siano reclamate rispettivamente dal detentore all'atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall'erede, oppure siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l'assistenza domiciliare all'Azienda USL o all'organizzazione non lucrativa;

b) al di fuori dei casi previsti alla lettera a), le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, a esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere, che siano date in donazione dal detentore che intende disfarsene a ONLUS o ad enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del d.lgs. 117/2017, che prevedano nei propri statuti le finalità e gli obiettivi della presente legge perché provvedano direttamente al loro riutilizzo mediante distribuzione gratuita diretta ai soggetti indigenti o bisognosi, dietro presentazione di prescrizione medica, se necessaria, a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente o al conferimento presso i punti di raccolta secondo le modalità stabilite all'articolo 3.

2. Per il riutilizzo delle confezioni di medicinali, nelle fattispecie di cui al comma 1 si osservano per la presa in carico le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 352 della l. 244/2007.




Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Daniele Carissimi

Art. 3

(Attuazione)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Aziende USL, l'Ordine dei farmacisti, i rappresentanti delle RSA, delle organizzazioni non lucrative aventi finalità di assistenza sanitaria e umanitarie riconosciute dalla Regione, gli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 117/2017, che prevedano nei propri statuti le finalità e gli obiettivi della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente in materia, approva un provvedimento che:

- a) definisce puntualmente, ai sensi dell'articolo 2, commi 350, 351 e 352, della l. 244/2007, della legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi) e del decreto del Ministro della Salute 13 febbraio 2018 (Individuazione delle modalità che rendono possibile la donazione di medicinali per uso umano non utilizzati a enti del Terzo settore), le caratteristiche dei medicinali idonei alla raccolta, alla restituzione e alla donazione, di cui all'articolo 2, comma 1;
- b) definisce le condizioni e gli ambiti per la raccolta e la restituzione dei medicinali di cui all'articolo 2, comma 1 e, in particolare, le modalità per la loro presa in carico, registrazione, custodia;
- c) definisce le condizioni e gli ambiti per la donazione e la redistribuzione presso i soggetti beneficiari dei medicinali di cui all'articolo 2, comma 1;
- d) individua ai sensi dell'articolo 2, commi 350, 351 e 352 della l. 244/2007, della l. 166/2016 e del decreto ministeriale 13 febbraio 2018 di cui alla lettera a), le verifiche obbligatorie sui medicinali di cui all'articolo 2, comma 1 ed il soggetto competente alle verifiche;
- e) dispone che le Aziende USL individuino, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso, i punti di raccolta delle confezioni di medicinali destinati al riutilizzo, garantiscano una distribuzione uniforme sul territorio regionale e definiscano inoltre i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta



Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Daniele Carissimi

conservazione e le procedure volte alla tracciabilità dei lotti di medicinali ricevuti e distribuiti;

f) predispone moduli attestanti la volontà del detentore o di un suo familiare o erede di donare i farmaci in proprio possesso.

Art. 4

(Campagne di informazione e sensibilizzazione)

1. La Regione promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione rivolte ai cittadini sulle modalità di donazione delle confezioni di medicinali per le finalità di cui all'articolo 1.


Art. 5

(Attività di vigilanza)

1. Le Aziende USL esercitano la vigilanza sulla corretta osservanza delle modalità di recupero, restituzione e donazione delle confezioni di medicinali idonei come disciplinate dal provvedimento previsto all'articolo 3, comma 1, oltre che sull'effettivo svolgimento delle verifiche obbligatorie sui medicinali presi in carico e sulla attività di registrazione e custodia degli stessi.

2. Le Aziende USL, con cadenza trimestrale, trasmettono alla struttura amministrativa regionale competente una nota di farmacovigilanza contenente i dati relativi alla quantità e alla tipologia delle confezioni di medicinali in corso di validità, recuperate, restituite e donate, nonché alla loro distribuzione ai fini del riutilizzo nell'ambito del territorio di competenza.

3. Il provvedimento previsto all'articolo 3, comma 1 stabilisce anche le modalità attraverso le quali le Aziende USL territorialmente competenti stipulano apposite convenzioni e accordi con le ONLUS e con gli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del d.lgs. 117/2017 che prevedano nei propri statuti le finalità e gli obiettivi della presente legge, per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2.




Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Daniele Carissimi

Art. 6

(Sistema informativo regionale sui medicinali inutilizzati)

1. È istituito il Sistema informativo regionale sui medicinali inutilizzati, di seguito denominato SIRMI, attraverso il quale la Regione monitora e gestisce il flusso di informazioni relative a medicinali inutilizzati in corso di validità secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
2. I dati che confluiscono al SIRMI secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, sono accessibili a chiunque e sono pubblicati su apposita piattaforma telematica all'interno del sito istituzionale della Regione. In particolare, il SIRMI contiene:
 - a) i riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali relativi ai medicinali inutilizzati;
 - b) le caratteristiche dei medicinali idonei alla restituzione, donazione e recupero ai fini del riutilizzo;
 - c) l'elenco degli enti e degli organismi preposti alla presa in carico, alla raccolta, alla verifica e recupero, alla donazione con l'indicazione degli operatori sanitari responsabili;
 - d) la mappa interattiva dei punti di raccolta contenente le informazioni di base sulle modalità per effettuare la donazione dei medicinali;
 - e) il censimento dei medicinali in corso di validità recuperati, restituiti e donati ai fini del riutilizzo;
 - f) le comunicazioni sulle iniziative di sensibilizzazione e formazione in materia;
 - g) un'apposita sezione per la gestione e il monitoraggio delle eccedenze di medicinali.
3. La Giunta regionale, attraverso il SIRMI, elabora le note di farmacovigilanza di cui all'articolo 5, comma 2, predisponendo una relazione sui risultati dell'attività di recupero, restituzione e donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità da presentare annualmente all'Assemblea legislativa.
4. La relazione di cui al comma 3 contiene anche una specifica sezione relativa alla consistenza del fenomeno del mercato nero dei farmaci inutilizzati e alle misure di contrasto intraprese.



Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Daniele Carissimi

Art. 7

(Misure premiali)

1. La Regione introduce misure premiali per garantire il più ampio recupero di medicinali inutilizzati ai fini del riutilizzo.

Art. 8

(Modificazioni alla legge regionale 14 novembre 2017, n. 16)

1. Il titolo della legge regionale 14 novembre 2017, n. 16 (Interventi regionali per la promozione delle attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale di prodotti alimentari, non alimentari e farmaceutici), è sostituito con il seguente: “Interventi regionali per la promozione delle attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale di prodotti alimentari e non alimentari”.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 16/2017, le parole: “, farmaceutici” sono soppresse.

3. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 16/2017, è soppressa.

4. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 16/2017, le parole: “, non alimentari e farmaceutici” sono sostituite dalle seguenti: “e non alimentari”.

5. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 16/2017, le parole: “i soggetti individuati per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), nonché” sono soppresse.

6. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 16/2017, le parole: “, non alimentari e farmaceutici” sono sostituite dalle seguenti: “e non alimentari”.


7. Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 16/2017, le parole: “, non alimentari e farmaceutici” sono sostituite dalle seguenti: “e non alimentari”.

8. Il numero 2) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 16/2017, è soppresso.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si autorizza per l’anno 2021 la spesa di euro 50.000,00 da iscrivere nel bilancio regionale alla Missione 13




Gruppo assembleare
Lega Umbria

Il Consigliere
Daniele Carissimi

“Tutela della salute “, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1
“spese correnti” del Bilancio regionale vigente.

2. Per gli anni successivi la quantificazione e copertura degli oneri previsti dalla presente legge è rinviata alla legge regionale di bilancio annuale secondo l’articolo 38, commi 1 e 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).



Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Daniele Carissimi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge intende attuare l'articolo 2, commi 350, 351 e 352, della legge finanziaria per l'anno 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) sul recupero dei medicinali inutilizzati e non scaduti ed è finalizzata:

- a) alla riduzione della produzione di rifiuti e alla tutela dell'ambiente;
- b) al perseguimento dei principi della solidarietà sociale e socio-assistenziale;
- c) al contenimento della spesa farmaceutica regionale attraverso la lotta agli sprechi e alle inefficienze di settore;
- d) alla prevenzione dal racket del mercato nero di farmaci e medicinali.

Il percorso verso il riconoscimento del diritto del cittadino a restituire o donare i medicinali inutilizzati e non scaduti nasce, in Italia, con il Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di recepimento delle Direttive europee 2001/83/CE del 6 novembre 2001 e 2003/94/CE dell'8 ottobre 2003, il cui articolo 157 individuava già allora le modalità che rendevano possibile l'utilizzazione, da parte di *organizzazione senza fini di lucro*, di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e non scaduti.

Successivamente, con la Legge n. 244 del 2007, è stato stabilito che le ASL, le residenze per anziani (RSA) e le organizzazioni per le cure palliative potevano utilizzare, per i propri assistiti, le confezioni di medicinali integre in corso di validità e ben conservate, a eccezione di quelle per le quali era prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate.

Infine, nel 2016 è stata emanata la Legge 19 agosto 2016, n. 166 la quale, rivolgendosi agli enti pubblici e agli enti privati che perseguono finalità civiche e solidaristiche senza scopo di lucro, promuove la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.

Ebbene, sulla scorta di tali presupposti, numerose Regioni italiane sono a loro volta intervenute nel disciplinare a livello territoriale la materia, al fine di contenere la spesa farmaceutica e di promuovere le iniziative mirate ad incentivare il riutilizzo e la redistribuzione dei medicinali inutilizzati e in corso di validità.



Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Daniele Carissimi

In Umbria, il tema è stato affrontato solo parzialmente con l'emanazione della L.R. del 14 novembre 2017 n. 16 recante *“Interventi regionali per la promozione delle attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale di prodotti alimentari, non alimentari e farmaceutici”*.

Tale Legge, invero, dedica ampio spazio agli strumenti finalizzati al recupero e alla donazione a fini di solidarietà sociale delle *eccedenze alimentari* a favore delle persone che si trovino in stato di indigenza o comunque in situazioni di disagio sociale o socio-sanitario, tralasciando invece di occuparsi approfonditamente dei medicinali inutilizzati. A conferma di ciò si rammenta invero che l'art. 5 della L.R. 16/2017 si limita ad indicare, tra le *“Azioni della Regione”*:

- a) l'istituzione della Giornata regionale contro gli sprechi alimentari;
- b) l'organizzazione, in tale occasione, di manifestazioni ed ogni altra iniziativa idonea a diffondere la cultura della riduzione degli sprechi alimentari e della produzione dei rifiuti, all'informazione e sensibilizzazione contro gli sprechi dei prodotti alimentari e per il consumo consapevole nonché sul recupero e donazione a fini di solidarietà sociale delle eccedenze alimentari;
- c) la realizzazione di campagne di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e di riduzione degli sprechi, al fine di promuovere modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità, nonché per incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di solidarietà sociale;
- d) la promozione presso le istituzioni scolastiche di percorsi didattici finalizzati all'educazione ad una sana alimentazione, ad una produzione alimentare ecosostenibile e alla riduzione degli sprechi;
- e) la promozione della formazione dei soggetti che operano nella gestione delle eccedenze alimentari.

Inoltre, oltre a dedicare spazio quasi esclusivamente al contrasto allo spreco alimentare – tralasciando quasi integralmente i profili inerenti ai medicinali inutilizzati - la predetta Legge demanda la definizione delle modalità di gestione dei prodotti alimentari, non alimentari e farmaceutici alla successiva predisposizione di un *“Piano regionale delle attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale”*, ad oggi non ancora approvato.



Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Daniele Carissimi

Piano che avrebbe dovuto contenere:

- le finalità generali degli interventi regionali nel settore della donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale dei prodotti alimentari, non alimentari e **farmaceutici**, nonché l'analisi dei relativi bisogni nel territorio regionale;
- le linee di intervento e gli obiettivi da perseguire, nonché le relative priorità;
- gli indirizzi per il coordinamento delle iniziative e dei soggetti destinatari degli interventi previsti dalla presente legge.

Tutto ciò premesso, la presente proposta di legge si pone l'obiettivo di individuare in concreto, le modalità di recupero, restituzione e donazione dei medicinali inutilizzati in corso di validità attraverso una chiara definizione:

- a) delle caratteristiche dei medicinali idonei alla raccolta, alla restituzione e alla donazione nonché delle condizioni e degli ambiti per la raccolta e la restituzione dei medicinali;
- b) delle modalità per la loro presa in carico, tracciabilità, custodia e delle condizioni e ambiti per la donazione e la redistribuzione presso i soggetti beneficiari dei medicinali;
- c) dei soggetti competenti allo svolgimento delle attività di vigilanza e rendicontazione.

E ciò al fine di contribuire alla promozione e alla diffusione dei progetti che già oggi vengono realizzati nella nostra Regione grazie ad accordi e convenzioni stipulati tra soggetti privati e pubblici, garantendo altresì ai cittadini la massima sicurezza e tutela.


RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'articolo 1 descrive gli obiettivi e le finalità della proposta di legge.

Al comma 1 viene definito il contesto di riferimento della legge con l'indicazione della normativa nazionale ed europea alla quale tale proposta vuole dare attuazione.

Tale comma non genera oneri a carico del Bilancio.

Nel comma 2 sono elencati gli obiettivi della proposta che consistono in un contenimento della spesa farmaceutica regionale attraverso la lotta agli sprechi, alla



Gruppo assembleare
Legambiente Umbria
Il Consigliere
Daniele Carissimi

tutela della salute e alla solidarietà sociale e socio-assistenziale, al contrasto del mercato nero di medicinali, e infine alla valorizzazione delle forme di smaltimento dei rifiuti speciali. La norma essendo di principio esplicherà i suoi effetti nell'esplicitazione degli articoli successivi ed è pertanto neutrale da un punto di vista finanziario.

L'articolo 2 elenca le fattispecie di riutilizzo dei medicinali ai sensi dell'articolo 2 commi 350 e 351 della l. 244/2007 indicando le procedure su come effettuarne il riutilizzo e da chi.

L'articolo avendo carattere procedurale non comporta oneri di natura finanziaria.

L'articolo 3 rubricato (Attuazione) demanda alla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, previo parere della Commissione consiliare permanente, l'approvazione di un provvedimento che definisce puntualmente le caratteristiche dei medicinali idonei alla restituzione, donazione e recupero, gli ambiti stessi di recupero, le verifiche da porre in atto e che dispone il ruolo delle Aziende USL relativamente alla definizione dei punti di raccolta delle confezioni di medicinali destinati al riutilizzo.

Il Provvedimento dovrà anche prevedere la predisposizione di moduli attestanti la volontà del detentore o di un suo familiare o erede di donare i farmaci in proprio possesso.

Rinviando la norma ad un atto successivo, da emanarsi da parte della Giunta regionale, la definizione di modalità operative per il riutilizzo di farmaci, la stessa non genera nuovi oneri per il bilancio regionale. La norma è di carattere dispositivo e pertanto neutrale da un punto di vista finanziario.

L'articolo 4 prevede a carico della Regione la promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione rivolte ai cittadini sulle modalità di donazione delle confezioni di medicinali.

L'articolo determina nuovi oneri a carico del bilancio regionale, la spesa a carico della Regione per tale tipologia di intervento è quantificata, per l'anno 2021, in euro 10.000,00.



Gruppo assembleare
Legambiente Umbria
Il Consigliere
Daniele Carissimi

L'articolo 5 stabilisce che le Aziende USL esercitano la vigilanza sulla corretta osservanza delle modalità di recupero, restituzione e donazione delle confezioni di medicinali idonei come disciplinate dal provvedimento di cui all'articolo 3.

La disposizione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale in quanto l'attività prevista dall'articolo 5 potrebbe essere svolta dagli uffici delle Aziende USL che si occupano di Assistenza farmaceutica.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di un Sistema informativo sui medicinali inutilizzati denominato SIRMI con la quale la Regione effettua il monitoraggio e la gestione del flusso delle informazioni riguardanti i medicinali non utilizzati e in corso di validità.

I dati raccolti saranno pubblicati su una piattaforma telematica all'interno del sito istituzionale della Regione e saranno accessibili a chiunque.

La Giunta attraverso il SIRMI elabora note di farmacovigilanza e predisponde una relazione sui risultati dell'attività di recupero, restituzione e donazione ai fini del riutilizzo dei farmaci in corso di validità che deve presentare annualmente all'Assemblea legislativa.

L'attuazione del presente articolo per quanto riguarda l'istituzione del Sistema informativo determina oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La spesa a carico della Regione per tale tipologia di intervento è quantificata, per l'anno 2021, in euro 20.000,00.

La predisposizione invece da parte della Giunta regionale della relazione di cui ai commi 3 e 4, sui risultati dell'attività posta in essere con tale proposta, è di natura procedurale e sarà svolta dagli uffici che si occupano della materia e non comporta ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale.

L'articolo 7 introduce delle misure premiali al fine di garantire un recupero ampio di medicinali inutilizzati.

L'articolo, prevedendo delle misure premiali, quindi comporta un onere aggiuntivo al Bilancio regionale e la spesa a carico della Regione per tale tipologia di intervento è quantificata, per l'anno 2021, in euro 20.000,00.

L'ultimo articolo, articolo 8 è di modifica della legge regionale 14 novembre 2017, n. 16 avente ad oggetto: "Interventi regionali per la promozione delle attività di donazione e



Gruppo assembleare
Lega Umbria

Il Consigliere
Daniele Carissimi

distribuzione ai fini di solidarietà sociale di prodotti alimentari, non alimentari e farmaceutici”. La norma provvede a sopprimere o ad abrogare ogni riferimento che la legge contiene sul riutilizzo dei farmaci ancora in corso. Tale norma non genera oneri a carico del Bilancio regionale.

L'articolo 9 contiene la norma finanziaria che quantifica la spesa complessivamente derivante dall'attuazione della proposta di legge in euro 50.000 per l'esercizio finanziario 2021 da iscrivere alla Missione 13 “Tutela della salute, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 spese correnti del bilancio vigente.

Il Consigliere Regionale
Daniele Carissimi